



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Ordinanza Sindacale
n. 36 del 17/08/2026

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN'AREA DI STOCCAGGIO TEMPORANEA PER SCARRABILI CON PRESSA ATTI A CONTENERE I RIFIUTI DI CUI AL CODICE EER 150102 (IMBALLAGGI IN PLASTICA NON PERICOLOSI) PRESSO IL PIAZZALE DEL CENTRO SERVIZI DEL COMUNE DI CAPOTERRA SITO LUNGO LA S.P. N. 91, AI SENSI DELL'EX ART. 191 DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II.-

IL SINDACO

Premesso che:

- il Comune di Capoterra, dal 01/07/2022 al 30/06/2030, ha stipulato il contratto d'appalto per la gestione integrata dei servizi di igiene urbana con la Società Teknoservice Srl, con sede legale in Via dell'Artigianato 10, Piossasco (TO);
- l'Amministrazione Comunale, in base alla normativa vigente, ha l'obbligo di predisporre ogni azione atta a ridurre la quantità di rifiuti prodotti, introducendo sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e che ricade sul Comune la competenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, tra le quali:
 - l'adozione delle misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - l'individuazione delle modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - l'adozione delle misure necessarie a ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
- il riciclo/recupero dei rifiuti permette di preservare l'ambiente da ulteriore inquinamento e permette il risparmio di notevoli risorse naturali, ovvero favorisce la riduzione dello smaltimento dei rifiuti attraverso il reimpiego, il riciclo e le altre forme di recupero;
- il comune di Capoterra ha stipulato con COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) la convenzione per il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica provenienti da raccolta differenziata;



- con Determinazione del Settore 2 - Urbanistica, Gestione Autorizzazioni Ambientali, Igiene Urbana, Edilizia Privata SUAPE n. 763 del 26/06/2026, è stato affidato il servizio di “Conferimento e pressatura della frazione di rifiuto “imballaggi in plastica” CER 150102, derivante dalla raccolta differenziata del Servizio di Igiene urbana e Ambientale del Comune di Capoterra – Anno 2026”, per la durata di un anno alla Società SO.MA. Ricicla S.r.l. con sede legale a Selargius (CA), e impianto in ambito locale presso Traversa C di Via V Strada, Macchiareddu (CA)Macchiareddu - Assemini in qualità di Centro Comprensoriale (CC) nel circuito COREPLA;

Preso atto che la Società SO.MA. Ricicla s.r.l., con nota via pec datata 24/07/2026 (acquisita al prot. 9866), ha comunicato la sospensione temporanea della ricezione degli imballaggi in plastica EER 15 01 02 nell'ambito del Circuito COREPLA decorrenza 27/07/2026, a causa del rallentamento delle operazioni di ritiro del materiale già pressato e stoccato presso il proprio impianto, in attesa di essere conferito agli impianti di recupero e riciclo individuati dal Consorzio. L'attuale programmazione dei ritiri e la conseguente emissione dei buoni da parte di COREPLA non risultano infatti sufficienti a garantire un regolare flusso di materiale in uscita, criticità ulteriormente aggravata dall'incremento dei quantitativi conferiti nel periodo estivo. Con la stessa nota, informano altresì che la ripresa del servizio potrà avvenire esclusivamente quando COREPLA avrà provveduto al ritiro del materiale attualmente giacente presso il nostro impianto, ripristinando la disponibilità degli spazi di stoccaggio necessari ad assicurare la continuità operativa, nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e delle condizioni di sicurezza dell'impianto;

Considerato che l'attuale crisi della filiera del riciclo della plastica che sta comportando la mancata o rallentata raccolta della plastica da parte di COREPLA (Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Plastica) dalle piattaforme di stoccaggio site nel territorio nazionale, provocando l'accumulo di rifiuti negli impianti autorizzati anche nel territorio della Sardegna e in particolare della Città metropolitana di Cagliari;

Visto il comunicato stampa della RAS, anche in seguito alla riunione tenutasi in data lunedì 10 agosto in videoconferenza tra i sindaci dei comuni della Sardegna e l'Assessora Regionale all'Ambiente, da cui si evince che sono in corso delle interlocuzioni con il Ministero dell'Ambiente, cui è stato richiesto un intervento urgente “affinché il sistema consortile nazionale adotti ogni iniziativa necessaria per garantire la regolarità dei ritiri degli imballaggi in plastica e scongiurare ripercussioni sulla raccolta differenziata nei Comuni sardi”;

Considerato che, nonostante la nota di So.Ma Ricicla, acquisita al protocollo comunale in data 13.08.2026, prot n. 33913 con la quale si comunicava la riapertura dell'impianto, pur tuttavia non veniva scongiurata la possibilità di una nuova saturazione degli impianti di messa in riserva attualmente ricevanti i rifiuti in plastica, provenienti dalla raccolta dei rifiuti urbani, con conseguente inevitabile interruzione del servizio di raccolta differenziata per tale frazione merceologica di rifiuto;

Dato atto che nei giorni scorsi ci sono state delle interlocuzioni per le vie brevi con gli operatori del Gestore del servizio di igiene urbana nel Comune di Capoterra, i quali hanno rappresentato la necessità di adottare urgenti provvedimenti finalizzati ad individuare un'area per lo stoccaggio temporaneo di scarrabili con pressa, atti a contenere al loro interno la frazione di rifiuto “imballaggi in plastica” CER 150102, in attesa della risoluzione permanente delle problematiche evidenziate dalla Soc. SO.MA. Ricicla s.r.l.;

Dato atto che tale area di stoccaggio non può essere individuata all'interno dell'ecocentro comunale senza causare la necessaria chiusura dello stesso in quanto non verrebbero garantiti i requisiti minimi



di sicurezza per rischio interferenze;

Considerato che la raccolta dei rifiuti di plastica (EER 150102) avviene mediante il sistema porta a porta con esposizione delle buste in corrispondenza dei civici delle residenze e che le caratteristiche dimensionali di buona parte degli appartamenti non consente oggettivamente il mantenimento del rifiuto, particolarmente voluminoso, all'interno delle abitazioni per tutta la durata dell'emergenza;

Atteso che l'interruzione del servizio di raccolta differenziata comporterebbe numerosi disagi sia per i cittadini sia per il sistema di raccolta, generando un accumulo nelle abitazioni e nei cassonetti stradali, un aumento del rischio di abbandono illegale, con gravi ripercussioni igienico-sanitarie, economiche e ambientali;

Ritenuto necessario individuare nell'immediatezza una soluzione che consenta la raccolta e il deposito temporaneo del rifiuto, garantendo nel contempo la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Visto l'art. 50, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede "Il Sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge";

Visto l'art. 50, comma 5, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i. il quale prevede *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le Ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale"*

Visto il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale", e segnatamente l'art. 191, il quale prevede: *"1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, con particolare riferimento alle disposizioni sul potere di ordinanza di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del servizio nazionale della protezione civile, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della regione e all'autorità d'ambito di cui all'articolo 201 entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi."*

....

3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali.

Le ordinanze di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei rifiuti. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può adottare, dettando specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i predetti termini."

Dato atto che è compito della Pubblica Amministrazione garantire l'erogazione di servizi pubblici efficienti e rispondenti a un criterio di economicità oltretutto di efficacia ed efficienza conseguendo gli obiettivi legislativamente prefissati con il minor dispendio di risorse.

Ravvisata la necessità di tutela della salute, dell'igiene pubblica e dell'ambiente, evitando ogni



inconveniente di carattere igienico sanitario conseguente al mancato ritiro del rifiuto, esposto dalle utenze lungo le strade del Comune e passibile, per sua natura, di essere disperso dal vento.

Ritenuto che, alla luce di quanto precede, svolta un'attenta ponderazione dei diversi interessi pubblici che vengono a rilievo nel caso di specie, così come sopra rappresentata, si rende evidente il legittimo e inevitabile ricorso alla temporanea speciale forma di gestione dei rifiuti ex art. 191 D.Lgs. 152/2006, atta comunque a garantire la migliore forma di tutela della salute e dell'ambiente in concreto realizzabile;

Ritenuto quindi che sussistano i presupposti di fatto e di diritto, in termini di urgenza, contingibilità e impossibilità a provvedere altrimenti, come sopra rappresentati, che giustificano l'adozione di un provvedimento che, nelle more della risoluzione dell'Emergenza Nazionale Plastica sopra richiamata, autorizzi il deposito temporaneo dei rifiuti, in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del D. Lgs. 152/06 art. 185 bis;

Dato atto che, il Centro Servizi gestito dalla Teknoservice in Capoterra lungo la SP 91, ha un piazzale idoneo allo stoccaggio di scarrabili con pressa atti a contenere gli imballaggi in plastica codice EER 150102 derivanti dal circuito della raccolta differenziata e che possono ragionevolmente escludere impatti negativi sulle matrici ambientali, derivanti dal deposito temporaneo degli scarrabili succitati;

Ritenuto quindi necessario consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ed in particolare al deposito temporaneo di scarrabili con pressa che possono contenere rifiuti di cui al codice EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), presso il citato Centro Servizi gestito dalla ditta Teknoservice srl lungo la SP 91 del Comune di Capoterra, in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta), fino alla comunicazione di autorizzazione allo svuotamento dei suddetti scarrabili presso l'Impianto della Soc. SO.MA. Ricicla s.r.l. e, comunque, per un tempo massimo di 180 giorni dalla data del presente provvedimento;

Dato atto che, una volta comunicato la conclusione dell'emergenza legata al conferimento dei rifiuti in plastica presso gli impianti di recupero, la presente si intenderà automaticamente revocata con ripristino delle precedenti condizioni e si dovrà provvedere con l'utilizzo dell'area esclusivamente come Centro Servizi;

Visti:

- il vigente Piano Regionale sulla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati aggiornato con Deliberazione n. 4/145 del 15 febbraio 2024;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 14/9 del 12/03/2025;
- il principio comunitario del "chi inquina paga" disposto all'art. 191 comma 2 del TFUE, a seguito del recepimento della Direttiva n. 2008/98/CE;
- il Decreto Ministeriale 20 aprile 2017 e delle Linee guida approvate dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 9/44 del 24/03/2023, per l'adozione della tariffa puntuale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani in Sardegna;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 18/12/2024 con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa rifiuti (Tari) Puntuale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti



Locali”;

- il D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. recante norme in materia ambientale;
- la legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii.

ORDINA

Con decorrenza immediata e per le ragioni di cui in premessa, di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art 191 D.Lgs. 152/2006, ed in particolare all’individuazione quale area di stoccaggio di scarrabili con pressa contenenti il rifiuto di cui al codice EER 150102 (imballaggi in plastica non pericolosi), presso il piazzale del Centro Servizi sito lungo la SP 91 a Capoterra, in deroga alle condizioni di cui al D. Lgs. 152/06 art. 185 bis (deposito temporaneo prima della raccolta), fino alla comunicazione di cessazione dell’emergenza di raccolta della plastica presso l’Impianto della Soc. SO.MA. Ricicla s.r.l. e, comunque, per un tempo massimo di 180 giorni dalla data del presente provvedimento.

DISPONE CHE

- la presente si intenderà automaticamente revocata alla ricezione della comunicazione di cessazione dell’emergenza, emergenza ancora in corso e che può comportare nelle prossime settimane la temporanea sospensione di conferimento presso l’Impianto della Soc. SO.MA. Ricicla s.r.l.;
- una volta comunicata la cessazione dell’emergenza regionale e pertanto la riapertura continuativa degli impianti di recupero della plastica, dovrà provvedere immediatamente e comunque secondo il calendario stabilito dall’impianto della Soc. SO.MA. Ricicla s.r.l., al ripristino delle precedenti condizioni e si dovrà provvedere con l’utilizzo dell’area come da vigente autorizzazione;

INFORMA

- che la norma derogata con la presente Ordinanza è quella contenuta nell’art. 185 bis del D.Lgs. 152/06 (deposito temporaneo prima della raccolta);
- che ai sensi dell’art. 191 c. 4 del D. Lgs. 152/06, la presente Ordinanza può essere reiterata per un periodo non superiore a 18 mesi;
- che ai sensi dell'articolo 3, comma 4°, della legge 7 agosto 1990, n°241, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Legge 6 dicembre 1971, n°1034) entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 novembre 1971, n°1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o della piena conoscenza del provvedimento.

DISPONE INFINE

- che la presente ordinanza sia notificata alla ditta Teknoservice;
- che la presente ordinanza venga trasmessa, per i provvedimenti di competenza;
 - al Presidente del Consiglio dei Ministri;



- al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE);
- al Ministro della Salute;
- al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT);
- alla Prefettura di Cagliari
- al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna
- alla RAS – Ass.to dell’Ambiente;
- alla Città Metropolitana di Cagliari
- Azienda ASL n. 8 – Dipartimento di Prevenzione S.S.D. Salute e Ambiente;
- A.R.P.A.S.- Dipartimento di Cagliari
- Comando di Polizia Locale di Capoterra,
- Comando Stazione Carabinieri di Capoterra,
- Nucleo Operativo Ecologico Carabinieri di Cagliari;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale Stazione di Uta

Dalla Residenza Municipale, lì 17/08/2026

IL SINDACO
Dott. Beniamino Garau